

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 169/2014****del 25 settembre 2014****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1237]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1004/2013 della Commissione, del 15 ottobre 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 8-idrossichinolina, ciproconazolo, ciprodinil, fluopyram, nicotina, pendimethalin, penthiopyrad e trifloxystrobin in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 1004**: Regolamento (UE) n. 1004/2013 della Commissione, del 15 ottobre 2013 (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 10).»*Articolo 2*

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 1004**: Regolamento (UE) n. 1004/2013 della Commissione, del 15 ottobre 2013 (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 10).»*Articolo 3*I testi del regolamento (UE) n. 1004/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GUL 279 del 19.10.2013, pag. 10.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Kurt JÄGER

---